

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I suoi depositi presso Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale SpA sono protetti da:	<p><i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)⁽¹⁾</i></p> <p>Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge</p>
Limite della protezione:	<p><i>100.000 euro per depositante e per banca</i></p> <p><i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali⁽²⁾.</i></p>
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	<p><i>Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro⁽²⁾</i></p>
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	<p><i>Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente⁽³⁾</i></p>
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	<p><i>7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca⁽⁴⁾</i></p> <p><i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca⁽⁵⁾</i></p>
Valuta del rimborso:	<p><i>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito</i></p>
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti:	<p><i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</i> <i>Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma</i> <i>www.fitd.it</i> <i>infofitd@fitd.it</i></p>
Per maggiori informazioni:	<p>contattare Mediocredito Centrale S.p.A. - www.mcc.it. - Tel: 06 47911 - email: info@mcc.it o visionare il sito www.fitd.it</p>

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni supplementari

¹ *Sistema responsabile della protezione del suo deposito.*

Il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutti gli enti appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR

² *Limite generale della protezione.*

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90. 000 EUR e un conto corrente di 20 000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100 000 EUR. Per le tutele rafforzate, cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

³ *Limite di protezione per i conti cointestati.*

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di Euro 100.000.

Il limite massimo di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it

⁴ *Rimborso.*

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Indirizzo: Via del Plebiscito n. 102, Roma; e-mail: infofitd@fitd.it; sito internet: www.fitd.it). Rimborserà i Suoi depositi fino a 100 000 EUR entro: a) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; b) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; c) 7 giorni lavorativi dl 1° gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

- a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
- c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- d) l'importo da rimborsare eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96 -quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

⁵ La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

INFORMATIVA GENERALE SULLE ESCLUSIONI DALLA TUTELA DEI DEPOSITI

Ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dalla tutela specificata nel documento "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti", e quindi non ammissibili al rimborso:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale;
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.